

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 39-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

**PROSPORT ADOLFO DE CECCO SRL**, con sede in Città Sant'Angelo (PE), alla Contrada Moscarola (P.I.: 01615940689), in persona del legale rappresentante, Di Michele Giovanna, elettivamente domiciliata in Pescara, al Corso Umberto I n 54, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Sara D'Incecco, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Gianluca Di Blasio

nei confronti di

**RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA** (C.F. 01213990680), con sede in Città Sant'Angelo (PE), Strada Giardino n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara (PE), Via Falcone e Borsellino n. 30, presso lo Studio Legale dell'Avv. Paolo Borrelli, che la rappresenta e difende;

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. - Con ricorso depositato in data 12 marzo 2026, la società Prosport Adolfo De Cecco S.r.l. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Renato Curi Angolana S.r.l. – società sportiva dilettantistica, deducendo l'esistenza di un credito derivante da contratto di affitto di azienda stipulato in data 18 ottobre 2024, avente ad oggetto la gestione del complesso sportivo "Poggio degli Ulivi".



In particolare, la ricorrente ha allegato che la società resistente avrebbe omesso il pagamento di 12 mensilità consecutive, da marzo 2025 a febbraio 2026, maturando un debito pari a euro 191.160,00 oltre IVA, oltre ulteriori canoni successivi. Ha inoltre dedotto la sussistenza dello stato di insolvenza sulla base di plurimi indici, tra cui:

- patrimonio netto negativo e perdite reiterate (esercizi 2023 e 2024);
- grave tensione di liquidità, con disponibilità liquide pari a euro 2.212 a fronte di debiti complessivi pari a euro 132.877;
- rilevante esposizione tributaria;
- inadempimenti anche verso altri creditori, tra cui Energylab3 S.r.l., che ha promosso azione esecutiva per euro 25.839,39.

La ricorrente ha quindi concluso per l'accertamento dello stato di insolvenza e per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 121 ss. CCII.

2. - Si è costituita la società Renato Curi Angolana S.r.l., contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto.

In via preliminare, la resistente ha eccepito il difetto del presupposto soggettivo, deducendo la propria natura di società sportiva dilettantistica iscritta al registro CONI, priva di scopo di lucro e pertanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

In ogni caso, ha sostenuto di possedere i requisiti dell'impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.

Quanto al merito, ha contestato la sussistenza del credito azionato, deducendo la nullità o inefficacia del contratto di affitto di azienda, in quanto:

- stipulato in violazione del divieto di locazione contenuto nel contratto di leasing relativo all'immobile;
- privo dei presupposti giuridici per l'esercizio del diritto di acquisto (essendo la Prosport Adolfo De Cecco Srl inadempiente al pagamento dei canoni nei confronti della società di leasing ViViBanca S.p.A.);
- viziato da dolo e da violazione dei doveri di buona fede precontrattuale.

Ha, inoltre, sostenuto che la Prosport avrebbe occultato la propria morosità nei confronti di ViViBanca S.p.A., tale da rendere impossibile il trasferimento dell'azienda, con conseguente radicale invalidità del rapporto contrattuale.

La resistente ha altresì dedotto l'insussistenza dello stato di insolvenza, allegando che:



- il debito verso la ricorrente è oggetto di contestazione seria e non pretestuosa;
- i debiti fiscali e contributivi sono oggetto di rateizzazione regolarmente adempiuta;
- il capitale sociale è stato ricostituito;
- la società è pienamente operativa e svolge regolarmente attività sportiva.

Ha inoltre rappresentato di aver proposto autonoma istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della ricorrente Prosport.

**3.** - La società ricorrente, con note difensive depositate in data 11/05/2026, ha insistito per l'accoglimento della domanda, contestando la fondatezza delle eccezioni avversarie e sostenendo:

- la natura imprenditoriale dell'attività svolta dalla resistente, in ragione della rilevanza dei ricavi e della struttura organizzativa;
- la persistenza del credito per canoni di affitto, non essendo intervenuta alcuna pronuncia di nullità o inefficacia del contratto;
- la configurabilità dello stato di insolvenza, desumibile dal mancato pagamento dei canoni e dall'esposizione debitoria complessiva, anche nei confronti dell'erario.

Ha altresì evidenziato che la rateizzazione dei debiti fiscali non esclude lo stato di insolvenza, in presenza di inadempimenti rilevanti verso creditori privati.

**4.** - Con memoria difensiva depositata il 12/05/2026 la resistente è tornata a contestare la propria assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e l'esistenza dello stato di insolvenza.

Ha dedotto che l'unico credito azionato è oggetto di contestazione, anche quanto alla validità del contratto, mentre gli altri debiti risultano adempiuti o rateizzati a seguito di accordo.

Ha infine prospettato la strumentalità dell'istanza rispetto a finalità diverse dalla tutela concorsuale del credito

**5.** - All'udienza del 12 maggio 2026 la società resistente, comparsa con il proprio legale rappresentante, ha insistito nelle eccezioni già formulate, ribadendo:

- la propria natura non commerciale e l'assenza di scopo di lucro;
- la piena operatività dell'attività sportiva;
- la contestazione del credito della ricorrente;

La società ricorrente ha invece reiterato le proprie conclusioni, insistendo per la dichiarazione di insolvenza.



**6.** – Sussiste, in primo luogo, la competenza del Tribunale di Pescara, atteso che la società resistente ha la propria sede legale in Città Sant’Angelo (PE), rientrante nel circondario di questo Tribunale, con conseguente radicamento della competenza ai sensi dell’art. 27 CCII

**7.** - Quanto alla legittimazione attiva della società ricorrente, deve osservarsi che, ai sensi degli artt. 37 e 49 CCII, l’iniziativa per l’apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta da uno o più creditori, purché titolari di un credito sufficientemente documentato, non palesemente infondato, e idoneo a fondare da solo la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

**7. 1.** - Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di essere creditrice della resistente in forza di un contratto di affitto di azienda stipulato per atto pubblico in data 18 ottobre 2024, avente ad oggetto la gestione del complesso sportivo “Poggio degli Ulivi”, con previsione di un canone annuo pari ad euro 191.160,00 oltre IVA, da corrisondersi in rate mensili anticipate.

Sulla base di tale titolo, la ricorrente ha allegato l’omesso pagamento di 12 mensilità consecutive, da marzo 2025 a febbraio 2026, per un importo complessivo pari ad euro 191.160,00 oltre IVA, assumendo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

**7. 2.** - Tuttavia, la resistente ha sollevato una contestazione articolata e radicale del credito, deducendo la nullità o inefficacia del contratto posto a fondamento della pretesa, sotto plurimi profili, tra cui:

- la violazione del divieto di locazione contenuto nel contratto di leasing relativo al complesso sportivo;
- l’occultamento, da parte della ricorrente, della propria morosità nei confronti della società concedente (ViViBanca S.p.A.);
- la conseguente impossibilità giuridica di realizzare il trasferimento dell’azienda e l’assetto economico sotteso allo scopo del contratto.

La resistente ha, altresì, introdotto - con atto notificato in data 8 maggio 2026 - un autonomo giudizio civile volto ad accertare la nullità del contratto e a far valere pretese risarcitorie nei confronti della ricorrente, oltre ad aver formalmente eccepito l’inadempimento e la invalidità del rapporto negoziale.

**7. 3.** - L’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla resistente deve essere rigettata.



Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di contestazioni sul credito azionato in sede di istanza di liquidazione giudiziale, il tribunale è tenuto a svolgere una delibazione incidentale, autonoma e necessariamente sommaria della sua sussistenza, verificandone l'esistenza almeno in termini di verosimiglianza, senza essere chiamato a un accertamento pieno della fondatezza (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 27 ottobre 2020, n. 23494; Cass. civ., Sez. I, ord. 25 luglio 2024, n. 20671).

Nel caso di specie, l'istante ha allegato un credito fondato su contratto di affitto di azienda in forma notarile, stipulato in data 18 ottobre 2024, che prevede un canone determinato e puntualmente quantificato, del quale risulta dedotto il mancato pagamento per più mensilità; tale titolo negoziale, allo stato, non risulta travolto da alcuna pronuncia giudiziale di nullità, annullamento o risoluzione, sicché conserva idoneità, quantomeno in via sommaria, a fondare una pretesa creditoria; il mancato pagamento dei canoni è poi un fatto incontestato.

Le contestazioni della resistente, incentrate sulla pretesa nullità o inefficacia del contratto per violazione del divieto di locazione contenuto nel contratto di leasing, non risultano dirimenti nella presente sede, atteso che esse coinvolgono questioni complesse, richiedenti approfondimenti istruttori e accertamenti di merito incompatibili con il limitato ambito cognitivo proprio del presente procedimento; né, in ogni caso, tali deduzioni sono idonee a escludere *ipso facto* l'esistenza del credito.

In particolare, deve escludersi che le vicende del rapporto di leasing "a monte" determinino automaticamente la caducazione del rapporto "a valle" con il terzo utilizzatore: in materia di locazione di cosa altrui (e rapporti affini), l'estinzione del diritto personale di godimento in capo al concedente non determina l'automatico scioglimento del contratto, permanendo gli effetti obbligatori (tra cui l'obbligo di pagamento del corrispettivo) finché l'utilizzatore non riceva molestia dal terzo proprietario ovvero, ricevutala, non venga garantito dal concedente (Cass. civ., Sez. III, ord. 20 settembre 2024, n. 25339).

Nel caso concreto, risulta peraltro che il complesso aziendale concesso in godimento era nella titolarità della Prosport, la quale ne è in parte proprietaria e, per la restante parte, ne aveva la disponibilità in forza del contratto di leasing, sicché, anche a voler dubitare del titolo relativo alla porzione non di proprietà, permane quantomeno il diritto dell'istante a percepire il corrispettivo per l'utilizzo dei beni di propria titolarità e, per il resto, un'indennità correlata al godimento del complesso aziendale.



A ciò si aggiunga che la resistente ha goduto del compendio aziendale, traendone utilità economica, senza molestia dal terzo proprietario, almeno sino alla prima richiesta di rilascio documentata e formulata dal proprietario ViViBanca S.p.A. in data 13 gennaio 2026, circostanza che, lungi dall'escludere la sussistenza del credito, rileva semmai ai fini della sua delimitazione temporale o della sua quantificazione.

Né può ritenersi che le contestazioni della resistente sulla validità del contratto di leasing conducano ad escludere in radice l'esistenza di qualsiasi obbligazione in capo alla stessa. Invero, la parte istante ha espressamente dedotto nelle note, anche in via subordinata, che, pure nell'ipotesi di invalidità o inefficacia del contratto di affitto di azienda, resterebbe comunque fermo l'obbligo della controparte di remunerare il godimento del complesso aziendale per il periodo di effettivo utilizzo, prospettando una possibile qualificazione del credito in termini indennitari ovvero di indebito arricchimento.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di nullità del contratto, le prestazioni eseguite sono soggette alla disciplina della ripetizione dell'indebito, ferma la possibilità per la parte che abbia subito l'altrui locupletazione di far valere l'azione di arricchimento senza causa, che tuttavia richiede specifica deduzione ed allegazione di parte e non può essere rilevata d'ufficio (Cass. civ., Sez. III, ord. 16 dicembre 2024, n. 32696).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi che il credito azionato sia, allo stato, quantomeno verosimile e idoneo a fondare la legittimazione attiva dell'istante, con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata dalla resistente.

**8. -** Quanto al presupposto soggettivo, deve osservarsi che la resistente ha eccepito la propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, deducendo la natura di società sportiva dilettantistica priva di scopo di lucro e iscritta al registro CONI, nonché la riconducibilità alla categoria dell'impresa minore.

Tale eccezione non è fondata.

**8. 1. -** Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di imprenditore, di cui all'art. 2082 c.c., deve essere interpretata in senso oggettivo, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività economica organizzata idonea alla remunerazione dei fattori produttivi, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro soggettivo (Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2020, n. 21145). Ne consegue che la qualificazione formale dell'ente quale associazione o società sportiva dilettantistica, così come la previsione



statutaria di assenza di fini di lucro, non assumono rilievo decisivo, dovendo invece accertarsi, in concreto, se l'attività svolta presenti i caratteri dell'impresa commerciale.

In particolare, ai fini della verificabilità della natura imprenditoriale dell'attività, assume rilievo la sussistenza di una obiettiva economicità della gestione (c.d. lucro oggettivo), intesa come attitudine dell'attività a produrre ricavi idonei a remunerare i fattori produttivi, nonché la prevalenza dell'attività svolta verso terzi a titolo oneroso rispetto alle attività istituzionali.

Nel caso di specie, dagli atti emerge che la società resistente svolge un'attività caratterizzata da una struttura organizzativa complessa e da rapporti economici con soggetti terzi, tra cui sponsorizzazioni, gestione di impianti sportivi e organizzazione di eventi, attività che generano ricavi significativi derivanti da prestazioni rese verso il mercato e non limitate al mero ambito associativo.

Invero, come dedotto dalla ricorrente e non specificamente contestato nella sua materialità, i ricavi della società sono in larga parte costituiti da corrispettivi per prestazioni (sponsorizzazioni, eventi sportivi, utilizzo degli impianti), e non da mere quote associative, a fronte di una struttura dei costi che evidenzia l'impiego stabile di fattori produttivi (lavoratori, collaboratori, servizi, gestione dell'impianto).

Tali elementi sono indicativi dello svolgimento di un'attività economicamente organizzata e rivolta al mercato, con conseguente riconducibilità della stessa al paradigma dell'impresa commerciale.

Deve pertanto ritenersi che, a prescindere dalla veste formale assunta e dalle finalità dichiarate, l'attività in concreto esercitata dalla resistente integri gli estremi dell'attività d'impresa, con conseguente sussistenza del presupposto soggettivo richiesto per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Né può assumere rilievo contrario la dedotta natura dilettantistica o la finalità non lucrativa, posto che tali elementi, come chiarito dalla giurisprudenza, non escludono di per sé la qualificazione imprenditoriale quando l'attività, per modalità di svolgimento e dimensioni economiche, si traduca in un'organizzazione stabile diretta alla produzione di beni o servizi verso il mercato;

**8. 2.** – Va ritenuto, altresì, sussistente il secondo presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, non potendo la società essere qualificata quale impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.



In particolare, alla luce della documentazione contabile acquisita, risulta il superamento delle soglie dimensionali ivi previste, atteso che:

- i ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano superiori ad euro 200.000, come emerge dal bilancio relativo all'esercizio 2025 (pari ad euro 525.522);
- l'attivo patrimoniale è superiore ad euro 300.000, risultando pari ad euro 1.034.656 alla data del 31.03.2026;
- l'ammontare complessivo dei debiti risulta superiore ad euro 500.000, essendo quantificato in euro 900.233 nel medesimo esercizio.

Ne consegue che la società non rientra nei limiti dimensionali di cui alla citata disposizione e deve essere qualificata quale imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale.

**9. -** Ritenuto che lo stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, può essere desunto da inadempimenti e da fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità non transitoria del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; nel caso di specie, tale presupposto risulta integrato dalla convergenza di plurimi elementi oggettivi:

- in primo luogo, la resistente ha omesso il pagamento dei canoni derivanti dal contratto di affitto di azienda stipulato in data 18.10.2024, e, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, non ha corrisposto 12 mensilità consecutive da marzo 2025 a febbraio 2026 per complessivi euro 191.160,00 oltre IVA; tale protratta morosità, avente ad oggetto l'obbligazione centrale correlata al godimento del principale asset funzionale all'attività, costituisce indice qualificato dell'incapacità di adempiere con regolarità;

- in secondo luogo, dagli atti emergono ulteriori inadempimenti verso terzi, essendo stato dedotto l'omesso pagamento di rate dovute alla società ENERGYLAB3 S.r.l., con azione esecutiva per euro 25.839,39 (oltre accessori) rimasta, per quanto rappresentato, senza esito utile;

- in terzo luogo, le risultanze delle banche dati pubbliche evidenziano un'esposizione significativa verso i creditori pubblici: dalla certificazione dell'INPS ex art. 363 CCII risultano esposizioni per contributi e sanzioni per euro 16.891,68 (lavoratori dipendenti) e euro 8.408,00 (gestione separata), oltre a crediti affidati all'agente della riscossione per euro 15.569,95;



- parimenti, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate ex art. 367 CCII risulta una pluralità di cartelle e comunicazioni riferite a diverse annualità, con importi residui dovuti di rilevante entità (tra cui, a titolo esemplificativo, cartelle per euro 26.006,55, euro 23.203,13, euro 22.838,73, euro 16.086,89, euro 13.069,45, euro 11.426,91 e ulteriori poste), per un importo complessivo che, sulla base della sommatoria delle singole voci indicate nel certificato, supera euro 150.000,00.

La circostanza che la resistente abbia ottenuto la rateizzazione di parte del debito fiscale non è idonea ad escludere né la rilevanza di tali esposizioni ai fini del superamento della soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII, né, di per sé, lo stato di insolvenza. Quanto al primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione non incide sulla computabilità dei debiti scaduti e non pagati, che devono essere considerati nella loro consistenza originaria (Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2025, n. 4201); sotto il secondo profilo, deve rilevarsi che la rateizzazione costituisce una mera dilazione dell'adempimento, e non è dunque di per sé idonea ad escludere la sussistenza di uno stato di insolvenza (Cass. civ., Sez. VI, 31 gennaio 2014, n. 2174).

**9. 1. -** L'esame della serie storica dei bilanci di esercizio evidenzia poi come lo squilibrio sopra descritto non assuma carattere episodico, ma presenti un andamento protratto nel tempo:

- già dal bilancio al 30.06.2022 emergeva una significativa tensione di liquidità, a fronte di debiti esigibili entro l'esercizio pari a euro 99.541 e disponibilità liquide pari a euro 3.687;

- nel successivo esercizio al 30.06.2023 la situazione risultava ulteriormente deteriorata, con una perdita di esercizio pari a euro 74.688 e patrimonio netto negativo (- euro 12.692), oltre a un indebitamento complessivo pari a euro 155.143;

- tale andamento negativo ha imposto interventi straordinari sul capitale sociale, con azzeramenti e ricostituzioni deliberati nel corso dell'esercizio, a conferma della non sostenibilità dell'equilibrio patrimoniale;

- anche il bilancio al 30.06.2024 evidenzia una rilevante perdita di esercizio, pari a euro 63.860, nuovamente fronteggiata mediante interventi dei soci e operazioni sul capitale.

Il quadro sopra delineato trova ulteriore riscontro negli esercizi più recenti, come da documentazione prodotta dalla convenuta, dai quali emerge un persistente e grave squilibrio finanziario, atteso che dal bilancio al 30.06.2025 risultano debiti complessivi pari a euro



615.955, di cui euro 537.841 esigibili entro l'esercizio successivo, a fronte di disponibilità liquide pari a euro 64.115, mentre dal successivo bilancio al 31.03.2026 emerge un indebitamento complessivo pari a euro 900.233, di cui euro 742.519 esigibili entro l'esercizio successivo, con disponibilità liquide pari a euro 29.802.

Né può assumere rilievo decisivo, in senso contrario, la circostanza che la società abbia beneficiato di apporti finanziari o ricapitalizzazioni da parte dei soci, atteso che tali interventi:

- da un lato, non integrano risorse generate dall'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa, ma costituiscono apporti esterni e straordinari, ontologicamente inidonei a garantire, di per sé, la continuità regolare dei pagamenti alle scadenze;

- dall'altro lato, lungi dall'escludere lo stato di insolvenza, possono anzi rappresentarne un indice sintomatico, ove evidenzino che l'equilibrio finanziario dell'impresa è affidato in via stabile al sostegno dei soci e non a flussi finanziari propri e autosufficienti;

- risultano, nel caso di specie, inseriti in un contesto caratterizzato da reiterate perdite di esercizio e da interventi sul capitale (ivi compresi azzeramenti e ricostituzioni) non idonei a ristabilire un effettivo equilibrio finanziario, come dimostrato dalla persistente sproporzione tra debiti a breve termine e disponibilità liquide emergente dai bilanci successivi.

**10.** - La convergenza tra l'accertata e protratta morosità nei confronti di creditori qualificati, l'esistenza di azioni esecutive infruttuose, la rilevante esposizione verso l'erario e gli enti previdenziali, nonché il grave e persistente squilibrio tra debiti esigibili a breve e disponibilità liquide risultante dai bilanci, costituisca prova sufficiente della sussistenza di uno stato di insolvenza in senso tecnico, inteso quale incapacità non transitoria di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

**10. 1** - Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

#### **p.q.m.**

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in STRADA GIARDINO 2 CITTA' SANT'ANGELO (C.F. 01213990680)

#### **NOMINA**

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Saverio Mancinelli, con studio in Via Conte Di Ruvo, 153 65128 Pescara, professionista iscritto



nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

#### ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

#### DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

#### autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### FISSA

il giorno 20/10/2026 ore 10.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

#### DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 26/05/2026 nella camera di consiglio tenutasi tramite l'applicazione Teams.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

